

IL DECRETO “FARE”

Dossier n. 12

*A cura dell'Ufficio Documentazione e Studi
Gruppo PD Camera dei deputati*

5 luglio 2013



Il presente *dossier* intende fornire una lettura analitica, ma dal carattere divulgativo, del contenuto del cosiddetto decreto “fare” (D.L. 21 giugno 2013, n. 69 recante *disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2013 e presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. L'*iter* inizia alla Camera ([A.C. 1248](#)) e dovrà concludersi entro il 21 agosto 2013.

Il decreto è composto di 86 articoli divisi in tre titoli (artt. 1-27) riguardanti misure per la crescita, misure in materia di semplificazioni (artt. 28-61) e misure in materia di giustizia civile (artt. 62-86).

Per una lettura più approfondita e di carattere analitico-giuridico, si rinvia ai seguenti *dossier* predisposti dal Servizio Studi della Camera dei deputati:

[Nota di sintesi](#) (n. 36/0 del 28 giugno 2013)

[Scheda analitica \(artt. 1-61\)](#) (n. 36/1 del 1 luglio 2013)

[Scheda analitica \(artt. 62-85\)](#) (n. 36/2 del 28 giugno 2013)

In appendice è presente un indice dei contenuti con i rinvii alle pagine interne del *dossier*.

LE MISURE PER LA CRESCITA

MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 1)

Si prevedono interventi di **semplificazione dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese** (PMI) e il potenziamento del **Fondo Centrale di Garanzia**, per consentire l'accesso a una platea molto più ampia di piccole e medie imprese. A questo scopo, in particolare, si dispone un aggiornamento delle soglie di accesso al Fondo, al fine di consentire un più ampio accesso alla garanzia anche per quelle imprese che, pur alle prese con contingenti e inevitabili difficoltà, restano comunque vitali e con reali prospettive di sviluppo. Viene inoltre previsto l'innalzamento dall'attuale 70 per cento fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione, della misura massima di copertura del Fondo per le anticipazioni di credito verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni e per le operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività di impresa, aventi durata non inferiore a 36 mesi.

Finanziamento per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di PMI (art. 2)

Le PMI potranno accedere a **finanziamenti a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo**.

I finanziamenti:

- saranno concessi entro il 31 dicembre 2016 da banche convenzionate;
- avranno durata massima di 5 anni e per un valore non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa.

I finanziamenti bancari saranno erogati attraverso meccanismi che consentono l'utilizzo del risparmio postale attribuito alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per iniziative a favore delle PMI attraverso l'intermediazione delle banche convenzionate. A tal fine è istituito **presso la Cassa depositi e prestiti un *plafond* di 2,5 miliardi di euro, eventualmente incrementabile fino a 5 miliardi** sulla base del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla stessa Cassa.

Rifinanziamento dei contratti di sviluppo (art. 3)

Vengono rifinanziati i contratti di sviluppo nei settori industria e agroindustria nelle Regioni del Centro-Nord, attualmente prive, a differenze delle altre, di copertura finanziaria. Le risorse, 150 milioni, operano esclusivamente attraverso la concessione di agevolazioni nel limite massimo del 50 per cento degli investimenti ammissibili.

LIBERALIZZAZIONI SETTORE ENERGIA

Concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti (art. 4)

Viene **ampliata l'apertura del mercato del gas naturale** dal lato della domanda, prevedendo la limitazione del cosiddetto mercato tutelato ai soli clienti domestici. Tale norma consente di **favorire il passaggio al mercato libero** permettendo alle piccole e medie aziende, e alle utenze relative ad attività di servizio pubblico, di stipulare contratti a prezzi inferiori, in linea con quanto indicato dalla Commissione Europea e dall'Antitrust.

Sono previste poi misure volte ad accelerare l'avvio delle gare di distribuzione del gas per ambiti territoriali, dalle quali deriveranno minori costi per i cittadini utenti e significative entrate per gli Enti locali.

Per favorire la diffusione della rete di distributori di carburante metano per autotrazione, si dispone l'estensione dei benefici per la chiusura dei piccoli impianti di carburanti tradizionali anche all'ipotesi di riconversione a metano.

Riduzione dei costi in bolletta (art. 5)

Sono state abbassate le soglie di applicazione della "**Robin Hood tax**", la specifica tassa del reddito delle società operanti nel settore dell'energia. In particolare, si amplia la platea di soggetti a cui si applica l'addizionale Ires, riducendo i limiti da 10 a 3 milioni di euro per i ricavi e da 1 milione a 300mila euro per il reddito imponibile. **Le maggiori entrate saranno in parte devolute alla riduzione della componente A2 della bolletta** (oneri per la messa in sicurezza del nucleare e compensazioni territoriali).

Le modalità di determinazione delle tariffe concesse agli impianti in regime [Cip6](#) sono state modificate in modo progressivo, portandole in linea con i prezzi di mercato, che si sono significativamente ridotti nell'ultimo periodo. Tale adeguamento non si applica però agli impianti di termovalorizzazione di rifiuti in convenzione CIP6/92 che si trovino nei primi otto anni dell'esercizio in convenzione. La disposizione si applica a sette termovalorizzatori, alcuni dei quali collegati a specifiche emergenze regionali.

È stata **bloccata la maggiorazione degli incentivi all'elettricità prodotta da biocombustibili** liquidi, maggiorazione che avrebbe comportato un aumento delle tariffe di 300 milioni l'anno, che sarebbero stati utilizzati dagli operatori in larghissima misura per l'importazione del biocombustibile, con marginali effetti sull'occupazione.

Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra (art. 6)

Viene **tagliata l'accisa sul gasolio da serra**. La nuova norma prevede che l'accisa sul gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, cui attualmente si applica la stessa accisa prevista per tutti i prodotti petroliferi destinati agli usi agricoli, pari al 22 per cento dell'accisa ordinaria, venga ridotta a 25 euro per mille litri, a condizione che i richiedenti siano serricoltori per i quali l'attività imprenditoriale agricola costituisca l'esclusivo o comunque prevalente fattore produttivo, cioè coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.

La disposizione, che decorrerà dal 1° agosto 2013 fino al 31 dicembre 2015, intende dare una risposta concreta alla perdita di competitività del settore florovivaistico ed orticolo, a causa da un lato del venir meno delle disposizioni che prevedevano l'esenzione dall'accisa per il gasolio destinato alle serre, dall'altro dai continui aumenti dei prezzi dei carburanti con un aggravio dei costi di produzione insostenibili. Il livello di imposizione agevolato sarà applicato sul gasolio per la serricoltura, a condizione che le imprese beneficiarie riducano il consumo, dando così un fattivo contributo al raggiungimento di una maggiore tutela ambientale.

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Imprese miste per lo sviluppo (art. 7)

Per favorire l'internazionalizzazione delle PMI, rilanciando la connessione tra cooperazione e commercio estero in un quadro di partenariato pubblico-privato, sono resi maggiormente fruibili i **finanziamenti alle imprese italiane che investono nei Paesi in via di sviluppo**.

In particolare, verranno concessi crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio per la costituzione di imprese miste e crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, per il finanziamento di imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo.

Partenariati (art. 8)

La disposizione introduce uno **strumento che consente alla cooperazione italiana di "fare sistema" con le imprese e con i privati in generale**. Nel contempo, si aggiornano le modalità di collaborazione nell'ambito dello sviluppo con l'Unione Europea e con le organizzazioni internazionali. Nel dettaglio, si prevede che le iniziative comuni con privati o enti o organismi pubblici sovranazionali siano svolte previa stipula di uno specifico accordo, nel quale saranno precisati obiettivi, azioni e strumenti necessari per la realizzazione del programma per il quale si instaura il partenariato. In virtù della collocazione della nuova disposizione nell'ambito della legge n. 49 del 1987, i programmi, progetti o interventi oggetto degli accordi in questione dovranno rientrare nell'ambito di applicazione della legge stessa e rispettare quindi le finalità proprie dell'attività di cooperazione allo sviluppo (articolo 1 della legge n. 49 del 1987). Resta pertanto escluso il finanziamento diretto o indiretto di attività di carattere militare.

Sono altresì **stabiliti i principi fondamentali per la rendicontazione**, fornendo una **disciplina unitaria e coerente** sia per gli interventi cofinanziati da organismi sovranazionali (quali l'Unione Europea), sia per quelli cofinanziati da privati. Si chiarisce l'obbligo di rispettare le ordinarie regole generali e specifiche sulla rendicontazione dei fondi con i quali l'iniziativa, intervento o progetto sono stati finanziati. Ne consegue che, in

particolare, l'impiego di stanziamenti assegnati alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dovrà essere rendicontato secondo le regole normalmente vigenti per la rendicontazione degli stanziamenti stessi.

Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi europei (art. 9)

Viene introdotto un principio che sancisce l'**obbligo per le amministrazioni statali di dare precedenza**, nella trattazione degli affari di propria competenza, **ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi alle attività in qualsiasi modo connesse** all'utilizzazione dei **fondi strutturali europei**. **Lo Stato**, per la parte relativa alla propria competenza, e allo stesso modo **le Regioni** riguardo all'inadempienza degli Enti territoriali minori, ove accertino ritardi ingiustificati nell'adozione di atti di competenza degli enti territoriali, **possono intervenire in via di sussidiarietà, sostituendosi all'Ente inadempiente**. Inoltre, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento europeo per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013 le amministrazioni statali e regionali sono autorizzate a convocare una conferenza di servizi, cui possono seguire atti adottati in sussidiarietà, sentite, per lo Stato, le Regioni interessate.

Liberalizzazione dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica (art. 10)

Wi-fi libera come in molti paesi d'Europa: si potrà accedere alle reti wi-fi senza adempimenti formali (identificazione) non utili ai fini della sicurezza delle comunicazioni e della tutela dell'ordine pubblico. Resta però l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità mediante l'identificativo del dispositivo utilizzato.

Proroga del credito di imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico (art. 11)

Prorogato al 2014 il **credito d'imposta per il settore cinematografico**, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro annui.

Ricapitalizzazione delle Società di Gestione del Risparmio (art. 12)

Viene **umentato il capitale sociale della Società risparmio S.p.A.**, aggiungendo all'importo già previsto di 3 milioni di euro, altri 3 milioni di euro.

AGENDA DIGITALE

Governance dell'Agenda digitale italiana (art. 13)

Il decreto riorganizza e rende più snella e operativa la governance dell'Agenda digitale. Anzitutto si ridefiniscono i compiti della cabina di regia che, presieduta dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato, presenterà al Parlamento un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento, nonché delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l'Agenda digitale medesima.

La cabina di regia si avvale di un Tavolo permanente, composto da esperti e rappresentanti delle imprese e delle università, presieduto da Francesco Caio, nominato dal governo Commissario per l'attuazione dell'Agenda digitale ("Mister Agenda digitale").

L'Agenzia per l'Italia digitale viene poi sottoposta alla vigilanza unicamente del Presidente del Consiglio, ovvero del Ministro da lui delegato.

Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale (art. 14)

All'atto della richiesta della carta d'identità elettronica o del documento unificato (carta identità elettronica e tessera sanitaria elettronica), il cittadino potrà chiedere di attivare gratuitamente, quale proprio domicilio digitale, **una casella di posta elettronica certificata governativa**. Si tratta di una importante semplificazione, visto che attualmente il cittadino deve prima chiedere *online* l'assegnazione di una casella di posta elettronica certificata governativa, quindi recarsi di persona allo sportello abilitato delle Poste per il riconoscimento *de visu* e, solo successivamente, eleggere la propria casella di posta elettronica certificata a domicilio digitale mediante procedura *online*.

Disposizioni in materia di sistema pubblico di connettività (art. 15)

Il Presidente della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività è il Commissario del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale o, su sua delega, il Direttore dell'Agenzia digitale. Viene estesa la durata del Presidente e dei sedici componenti da due a tre anni, prevedendo la possibilità di rinnovo.

Razionalizzazione dei CED-Centri Elaborazione Dati (art. 16)

Vengono accelerate le procedure di razionalizzazione dei Centri Elaborazione Dati (CED) della P.A., precisando che il piano triennale di razionalizzazione dovrà sia individuare i livelli minimi che i CED dovranno garantire in termini di sicurezza, capacità elaborativa e risparmio energetico, sia rendere esplicite le modalità di consolidamento e razionalizzazione degli stessi CED. A tal fine, le P.A. potranno ricorrere all'utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Fascicolo sanitario elettronico (art. 17)

Si accelerano le procedure per la **realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE)** da parte di Regioni e Province autonome che dovranno presentare il piano di progetto del FSE all'Agenzia per l'Italia digitale entro il 31 dicembre 2013. Entro il 31 dicembre 2014 questo sarà istituito. L'Agenzia per l'Italia digitale e il ministro della Salute dovranno valutare e approvare i progetti.

L'Agenzia per l'Italia digitale metterà a disposizione delle Regioni e delle Province autonome un'infrastruttura centrale dei Fascicoli sanitari elettronici che possa essere utilizzata, in modalità *cloud computing*, quale alternativa allo sviluppo di proprie infrastrutture, in un'ottica di ottimizzazione degli investimenti in ICT e di razionalizzazione delle infrastrutture nazionali, nonché al fine di consentire a tutte le Regioni di rispettare la scadenza temporale introdotta per la messa a disposizione del FSE ai cittadini.

INFRASTRUTTURE

Sblocca cantieri, manutenzione reti e fondo piccoli Comuni (art. 18)

È istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un **Fondo di 2.069 milioni di euro** (per il quadriennio 2013-2017: 335 milioni per il 2013, 405 milioni per il 2014, 652 milioni per il 2015, 535 milioni per il 2016 e 142 milioni per il 2017) **per consentire la continuità dei cantieri in corso o per l'avvio di nuovi lavori**. Ove tali finalità non dovessero essere conseguite entro il termine del 31 dicembre 2013, si determinerà una revoca del finanziamento assegnato.

Gli interventi finanziabili, che saranno **individuati con uno o più decreti ministeriali da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto**, riguardano:

- il potenziamento dei nodi;
- standard di interoperabilità dei corridoi europei e miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari;
- il collegamento ferroviario tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta;
- superamento di criticità nelle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie (Piano Anas);
- l'asse collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento-Caltanissetta
- gli assi autostradali della Pedemontana Veneta e Tangenziale Esterna Est di Milano.

Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, possono essere finanziati con una delibera del Cipe le seguenti opere:

- asse viario Quadrilatero Umbria-Marche;
- la tratta Colosseo-Piazza Venezia della metropolitana C di Roma, a condizione che la tratta Pantano-Centocelle sia messa in esercizio entro il 15 ottobre 2013;
- la linea metropolitana M4 di Milano;
- il collegamento Milano-Venezia terzo lotto Rho-Monza;
- la linea 1 della metropolitana di Napoli;
- l'asse autostradale Ragusa-Catania;
- la tratta Canello-Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli-Bari;

Per quanto riguarda il **“Corridoio Tirrenico meridionale A12-Appia e bretella autostradale Cisterna Valmontone”** è previsto che le risorse già assegnate siano indistintamente utilizzabili per i lotti in cui è articolata l'opera. L'opera, interamente messa a gara, può essere realizzata e finanziata per lotti funzionali, senza alcun obbligo del concedente nei confronti del concessionario al finanziamento delle tratte non coperte ove nei tre anni successivi all'aggiudicazione non vengano reperite le risorse necessarie.

È stato definito lo sviluppo degli investimenti previsti dalla Convenzione vigente per la realizzazione e la gestione delle **tratte autostradali A24 e A 25 “Strade dei Parchi”**, con una spesa di 82,2 milioni per il 2013 e 8,5 milioni per il 2014 di cui 34.2 milioni di euro quale contributo dovuto dallo Stato e 56,6 milioni di euro in via di anticipazione per quanto dovuto dalla Regione Lazio, dalla Provincia e dal Comune di Roma. La somma verrà restituita dalla Regione e dagli Enti locali interessati entro il 31 dicembre 2015.

Si dà il via ai contratti per **300 milioni di euro per gli interventi di messa in sicurezza ferroviaria** immediatamente cantierabili.

Stabilito un **investimento straordinario di edilizia scolastica, finanziato dall'INAIL fino a 100 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2014-2016, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego di propri fondi. Il piano verrà adottato sulla base della Programmazione Miur-Regioni-Enti locali dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con quello delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Definito il Programma "6.000 campanili": 100 milioni di euro per 200 interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio nei Comuni sotto i 5.000 abitanti, coinvolgendo il tessuto delle piccole e medie imprese.

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sarà approvato il programma degli interventi di **manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS S.p.A.** con l'individuazione delle relative risorse e apposita convenzione che disciplina i rapporti tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.A. per l'attuazione del programma nei tempi previsti e le relative modalità di monitoraggio.

La copertura finanziaria è a valere sui fondi per: 1) risorse aggiuntive FAS per definizione rapporti contrattuali Società Ponte sullo Stretto di Messina¹; 2) trattato Italia-Libia²; 3) TAV Torino Lione³; 4) secondo lotto Terzo Valico dei Giovi⁴.

Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazioni (art. 19)

Per incentivare la realizzazione di infrastrutture di importo superiore ai 200 milioni di euro con contratti di partenariato pubblico-privato che non prevedono contributi pubblici a fondo perduto, è riconosciuto al titolare del contratto un credito di imposta a

¹ L. 228/2012 Art. 1 comma 213. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro per l'anno 2013 da destinare all'attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina Spa. Ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di euro sono destinate alla medesima finalità a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

² L. 7/2009. Art. 5.1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 10, lettere a), b), c) e d), e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, pari a euro 34.200.200 per l'anno 2009, a euro 74.216.200 per l'anno 2010, a euro 70.716.200 per l'anno 2011 e a euro 1.336.200 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2029, e a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 dello stesso trattato, valutati in 180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2028, nonché agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 3.

³ L. 228/2012 art. 1, comma 208 Per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029.

⁴ Il DL. 43/2013 "emergenze ambientali" all'art.7-ter, comma 2, appena convertito in legge dal Parlamento, reca uno stanziamento decennale, di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale. Lo stanziamento sarà attribuito con delibere del CIPE, con **priorità agli interventi per la realizzazione del terzo valico dei Giovi** e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero.

valere su IRES e IRAP e l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario.

Sono **rese strutturali le agevolazioni previste per i project bond**, ad eccezione dell'agevolazione relativa al regime fiscale sugli interessi nell'equiparazione a quello sui titoli di Stato.

Riprogrammazione interventi Piano nazionale della sicurezza stradale (art. 20)

I fondi non utilizzati per gli interventi previsti dal **Piano nazionale per la sicurezza stradale** saranno utilizzati per:

- l'attivazione di un programma di interventi di sicurezza stradale cofinanziati dagli Enti territoriali;
- la prosecuzione del monitoraggio dei programmi di attuazione del Piano nazionale della sicurezza;
- l'implementazione e il miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalità stradale.

Differimento operatività garanzia globale di esecuzione (art. 21)

Viene **differito al 30 giugno 2014 il termine di entrata in operatività del sistema di garanzia globale**, obbligatorio per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di importo superiore a 75 milioni di euro e per gli affidamenti a contraente generale di qualunque importo. Tale misura è tesa ad associare alla semplice garanzia fidejussoria di buon adempimento una più vasta garanzia di fare, che obbliga il garante a far conseguire alla stazione appaltante non già il recupero degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, ma l'oggetto stesso della prestazione contrattuale, attraverso l'istituto del subentro, in caso di risoluzione del contratto nonché di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo dell'appaltatore. Il sistema di garanzia è divenuto operativo dall'8 giugno 2013, a seguito dello scadere della proroga di un anno, a causa delle difficoltà da parte degli operatori del settore (banche e imprese) di porre in essere un tale sistema di garanzia, soprattutto nell'attuale momento di crisi economica. Stante il perdurare delle condizioni critiche e delle difficoltà degli operatori, è proposto l'ulteriore differimento per evitare una situazione di stallo che bloccherebbe di fatto l'appalto di grandi opere.

Produttività dei porti (art. 22)

Semplificazione in materia di dragaggi: semplificate le procedure amministrative necessarie ad ottenere le autorizzazioni al dragaggio dei porti, evitando la sottoposizione al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale nell'ipotesi in cui debbano realizzarsi interventi già previsti nei piani regolatori portuali vigenti.

Modulazione delle tasse portuali e di ancoraggio: per combattere la concorrenza dei porti stranieri, e, in particolare di quelli nord africani, si interviene al fine di rafforzare l'autonomia delle autorità portuali in ordine all'aumento o alla riduzione delle tasse portuali sulle merci e per l'ancoraggio.

Autonomia finanziaria delle autorità portuali: si interviene al fine di ampliare il bacino finanziario delle risorse del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, innalzando a 90 milioni di euro annui il limite di 70 milioni di euro ad oggi previsto, alimentandolo su base annua, in misura pari all'1 per cento dell'IVA dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale, per effetto del volume dei

traffici commerciali di ciascun porto. La disposizione è intesa ad assicurare, pur con gradualità, il processo di completamento dell'autonomia finanziaria delle autorità portuali per la manutenzione e la sicurezza.

Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico (art. 23)

Sono previste **misure per il rilancio del settore della nautica da diporto**. Vengono previste **agevolazioni fiscali** (assoggettamento ad imposta sostitutiva del 20 per cento) per il **noleggio occasionale** (per non più di 40 giorni l'anno) delle imbarcazioni da diporto. Tali disposizioni equipara, quindi, la messa sul mercato della barca a quello di una sorta di "seconda casa". Viene **soppressa la tassa di possesso sulle piccole imbarcazioni (fino a 14 metri)** e **dimezzata sulle imbarcazioni di media grandezza** (870 euro per scafi di lunghezza da 14,01 a 17 metri; 1.300 per scafi da 17,01 a 20 metri). Resta inalterata la tassa sulle imbarcazioni più grandi.

Accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria (art. 24 commi 1 e 2)

Per le Concessioni ferroviarie sono previste modifiche ai canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria, permettendo la **liberalizzazione su alcune linee impegnate da servizi di pubblica utilità**.

Al fine di chiudere la procedura di infrazione 2012/2213 per violazione della direttiva che esplicita che le imprese ferroviarie debbano operare una separazione contabile fra le varie attività (soprattutto tra il settore merci e passeggeri), si è provveduto all'inserimento dell'obbligo a carico delle imprese di prevedere l'ulteriore separazione contabile dei bilanci e dei conti profitti e perdite connessi alle singole attività, ovvero quelle oggetto di contribuzione pubblica e quelle a mercato.

Cabotaggio⁵ per i servizi internazionali a media-lunga percorrenza (art. 24 comma 3)

La direttiva europea 2007/58/CE ha previsto un'ulteriore **liberalizzazione del segmento passeggeri, prevedendo la possibilità del cabotaggio sui servizi internazionali**. Il recepimento nell'ordinamento interno è tuttavia risultato non efficace in quanto l'obbligo di una valutazione preventiva d'impatto ha finito per appesantire il procedimento.

Le proposte di modifica offrono possibili soluzioni di compensazioni alle autorità che hanno in carico i contratti di servizio e comunque permettono che un certo ambito di mercato libero sia garantito, anche su quelle linee che sono già impegnate dai servizi di pubblica utilità. Ciò, in particolare, laddove il modello di esercizio (fermate distanti tra loro più di 100 chilometri) e la struttura tariffaria possono far ritenere che non si tratti di servizi equivalenti a quelli a committenza pubblica, per i quali appare opportuno verificare l'eventuale compromissione dell'equilibrio economico, stanti i riflessi sulla finanza pubblica nel suo complesso.

Viene quindi previsto che il riconoscimento per operatori diversi dall'impresa titolare del contratto di servizio pubblico (cioè Trenitalia Spa) del diritto di effettuare il servizio passeggeri tra stazioni nazionali comprese in tratti internazionali, riconosciuto dall'articolo 59 della legge n. 99/2009, possa essere soggetto a limitazioni, in caso di compromissione dell'equilibrio economico generale del contratto di servizio pubblico, non nel "diritto di far salire e scendere passeggeri", come attualmente previsto, ma nel "diritto di far salire o scendere passeggeri". In caso di compromissione dell'equilibrio economico generale del contratto di servizio pubblico, è prevista la possibilità per il Ministero di stabilire, oltre alle

⁵ Nei servizi di trasporto internazionale merci, per "cabotaggio" deve intendersi la possibilità di effettuare fermate intermedie nell'ambito dell'infrastruttura di uno stesso Stato membro al fine di caricare/scaricare merci.

limitazioni sopra richiamate, anche diritti di compensazione per gli altri operatori, comunque non superiori a quanto necessario all'impresa titolare del contratto di servizio pubblico per coprire i costi del servizio; non si può dare luogo a limitazioni o all'imposizione di diritti di compensazione se le fermate intermedie degli altri operatori siano a distanza superiore a 100 Km e i livelli tariffari risultino superiori di almeno il 20 per cento a quelli dei servizi a committenza pubblica.

Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti (art. 25)

Al fine di assicurare la continuità della **attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale** da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono regolamentate le modalità di trasferimento al Ministero delle necessarie risorse umane finanziarie e strumentali.

Vengono assicurate le risorse per sbloccare urgentemente i **contratti di programma e di servizio tra lo Stato e l'ENAV S.p.a.**, relativi ai periodi 2010-2012 e 2013-2015.

Dighe: si consente l'incremento del personale addetto alla vigilanza e al controllo sulla sicurezza delle dighe, sbloccando l'assunzione di trentadue ingegneri già disposta dal decreto-legge liberalizzazioni (articolo 55, comma 1-ter, del decreto-legge n. 1 del 2012).

ANAS: sono modificate le norme relative al trasferimento dall'ANAS S.p.a. all'Agenzia per le infrastrutture stradali delle funzioni di concedente della rete autostradale, adeguandole all'intervenuta soppressione dell'Agenzia e al conseguente subentro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nelle funzioni di concedente della rete autostradale. È inoltre **differito al 30 novembre 2013 il termine per l'adozione del nuovo statuto dell'ANAS S.p.a.**, in ragione delle rilevanti modifiche della configurazione della stessa ANAS S.p.a. a seguito del riparto delle funzioni tra concedente (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e concessionario (ANAS S.p.a.) della rete. È inoltre **differito il termine per la ricostituzione del consiglio di amministrazione** (entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio 2012).

Collegamenti con le isole minori in Sicilia: sono trasferite alla Regione Sicilia le funzioni e i compiti di vigilanza sulle attività previste nella Convenzione per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con isole minori siciliane, sottoscritta in data 30 luglio 2012. La suddetta Convenzione ha dato adempimento a uno specifico obbligo europeo in materia di cabotaggio marittimo, sancendo la privatizzazione delle società dell'ex gruppo Fintecna ossia della società Tirrenia nonché delle Società Siremar, Caremar, Saremar e Toremar, nello specifico già intestatarie di convenzioni per l'espletamento dei servizi di collegamento marittimo fra il continente e, rispettivamente, le regioni Sicilia, Campania, Sardegna e Toscana. Pertanto, le successive modifiche o integrazioni della Convenzione stipulata sono demandate alla competenza del presidente della Regione siciliana.

Proroghe in materia di contratti pubblici (art. 26)

Proroghe termini legge "anticorruzione" (L.190/2012): si prevede che, in sede di prima applicazione, gli **adempimenti per la pubblicazione sul sito istituzionale delle P.A.** delle informazioni di sintesi riguardanti i procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, relative al 2012 e per la trasmissione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), **siano assolti congiuntamente a quelli relativi all'anno 2013.**

Codice dei contratti pubblici:

Prorogato fino al 31 dicembre 2015 il regime transitorio agevolato per la dimostrazione dei requisiti speciali per ottenere la qualificazione da parte delle SOA (migliori 5 anni dei 10 precedenti anziché ultimi 5 anni).

Prorogato al 31 dicembre 2015 il regime transitorio agevolato per la dimostrazione dei requisiti dei progettisti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (migliori 5 anni dei 10 precedenti anziché ultimi 5 anni).

Prorogato al 31 dicembre 2015 la possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere all'esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie.

Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali (art. 27)

Si prevede che, a seguito della proposta di variazione tariffaria formulata entro il 15 ottobre di ogni anno dal concessionario al Ministero concedente, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di approvazione o reiezione delle variazioni proposte sia adottato entro il 15 dicembre.

Viene accelerata la nuova procedura di approvazione unica del progetto preliminare da parte del CIPE, prevista dall'articolo 169-bis del Codice dei contratti pubblici, attraverso la previsione di un termine per il pronunciamento da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (fissato in sessanta giorni), decorso il quale il provvedimento di approvazione può essere comunque adottato. In caso di criticità che non consentano di pervenire al pronunciamento delle singole amministrazioni interessate nel termine di trenta giorni, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.

LE MISURE PER LE SEMPLIFICAZIONI

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento (art. 28)

Viene introdotto un **indennizzo monetario a carico delle P.A. in ritardo** nella conclusione dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte. Se il titolare del potere sostitutivo (cioè chi subentra al funzionario "ritardatario") non conclude la procedura, scatta un **risarcimento pari a 30 euro al giorno fino a un massimo di 2.000 euro**. Se non liquidata, la somma può essere chiesta al giudice amministrativo con una procedura semplificata. La norma riguarda **in prima applicazione i ritardi sulle istanze formulate relativamente alle attività di impresa**.

Data unica di efficacia degli obblighi (art. 29)

Viene istituito il meccanismo della **data unica di efficacia** delle disposizioni di legge o di regolamenti che introducono oneri amministrativi sulle imprese e sui cittadini che

coincideranno al **1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore**. La conoscibilità delle disposizioni che introducono oneri amministrativi è ulteriormente assicurata **dall'obbligo di comunicazione** al Dipartimento della funzione pubblica, che le pubblicherà in apposite pagine *web*.

Semplificazioni in materia edilizia (art. 30)

Ristrutturazioni nelle città: al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente ed evitare ulteriore consumo del territorio, si agevolano gli interventi di ristrutturazione edilizia volti a ricostruire un edificio con il medesimo volume dell'edificio demolito, ma anche con sagoma diversa dal precedente, e si ricomprendono tra gli interventi di demolizione e ricostruzione classificati come **interventi di ristrutturazione edilizia** anche quelli volti al **ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione**, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Quelli di demolizione e ricostruzione possono essere inquadrati come **interventi di ristrutturazione anche modificando la sagoma** dell'edificio da sostituire, salvo che per gli immobili sottoposti a vincoli.

Rilascio del permesso di costruire nelle zone vincolate: cambia il significato del silenzio. Se l'autorità preposta alla tutela del vincolo si esprime favorevolmente all'intervento edilizio, il Comune si deve pronunciare entro i successivi 30 giorni. Il silenzio che perduri oltre il termine è un silenzio rifiuto (in sede di contenzioso è considerato un'omissione). Se invece l'autorità preposta alla tutela del vincolo si esprime in senso sfavorevole il silenzio mantenuto dal Comune oltre i 30 giorni equivale ad un silenzio rigetto (giudizio sfavorevole).

Riviste le competenze dello sportello unico: l'interessato che abbia bisogno della segnalazione di "inizio attività" può richiedere allo Sportello Unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari all'intervento edilizio.

Certificato di agibilità: viene snellita la procedura per ottenere il rilascio del certificato di agibilità; è infatti permessa la richiesta di **agibilità anche per singoli edifici o per porzioni** di essi purché siano funzionalmente autonomi, siano state realizzate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate le parti comuni, nonché per singole unità immobiliari, purché siano completati le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria. Il certificato di agibilità parziale è prorogato per una sola volta di tre anni prima della scadenza del termine di completamento dell'opera.

I termini per iniziare e finire le costruzioni: passano da un anno a tre anni per l'inizio dei lavori e da tre anni cinque anni per la fine. In precedenza, allo scadere dei termini, poteva ottenersi una proroga, ma solo con specifico provvedimento. Ampliata anche la norma che fa salve le costruzioni iniziate prima dell'entrata in vigore di nuovi piani urbanistici.

Semplificazioni in materia di Durc (art. 31)

In primo luogo si prevede l'applicazione della **procedura compensativa** tra crediti e debiti fiscali e contributivi anche ai fini del rilascio del documento di regolarità contributiva (Durc).

Il Durc sarà acquisito d'ufficio e avrà validità di 180 giorni.

Il Durc sarà utilizzato per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; il certificato di collaudo e di regolare esecuzione; il certificato di verifica di conformità; l'attestazione di regolare esecuzione. **Le amministrazioni acquisiscono d'ufficio il Durc relativo anche ai subappaltatori per il**

rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di inadempienze, gli enti procedono al pagamento decurtando la somma equivalente al debito non pagato emerso dal Durc che trasmettono agli enti previdenziali e assicurativi di competenza.

Semplificazioni di adempimenti formali in materia di lavoro (art. 32)

Si prevedono alcune semplificazioni con riferimento alla documentazione relativa agli adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro per quanto concerne il **Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri) in settori di attività con basso rischio infortunistico** (la cui individuazione è demandata ad un decreto del Ministero della Salute).

Vi sono poi norme finalizzate a **evitare la duplicazione di corsi di formazione e aggiornamento**, rispettivamente per i responsabili e gli addetti del servizio protezione e sicurezza e per i dirigenti, i preposti, i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, prevedendo che nelle ipotesi in cui vi sia sovrapposizione, in tutto o in parte, tra i contenuti di differenti corsi, sia riconosciuto un **credito formativo** per il contenuto e la durata della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti già erogati.

Si introducono, altresì, disposizioni in materia di **verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro** (articolo 71 del decreto legislativo n. 81 del 2008) al fine di agevolare lo svolgimento delle stesse da parte delle imprese. A questo proposito è stato ridotto da sessanta a quarantacinque giorni il termine entro cui l'INAIL è tenuto a effettuare la prima verifica.

Sono previste misure di **semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche, che riguardano, tra l'altro, la denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro**. In particolare, viene abrogato l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, che dispone l'obbligo a carico del datore di lavoro di denunciare all'autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni, ed è modificato l'articolo 56 del medesimo decreto, stabilendo che le autorità di pubblica sicurezza, le autorità portuali e consolari e le direzioni territoriali del lavoro acquisiscano dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore ai trenta giorni. Analogamente, i servizi ispettivi della direzione territoriale del lavoro competente prendono visione dei dati relativi alle denunce di infortuni mediante accesso alla banca dati INAIL.

Semplificazione delle procedure per l'acquisto della cittadinanza italiana (art. 33)

Semplificazione delle procedure di riconoscimento della cittadinanza del figlio nato in Italia da genitori stranieri al compimento della maggiore età - nei casi previsti dalla legge - in modo da **evitare che disfunzioni di natura amministrativa o inadempienze da parte di genitori o di ufficiale di Stato Civile possano impedire il conseguimento della cittadinanza stessa**.

Trasmissione online del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza (art. 34)

Sarà a carico dei medici, o comunque delle strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, l'obbligo di trasmettere, in via esclusivamente telematica, i certificati in titolo esonerando la lavoratrice dai relativi adempimenti amministrativi e consentendo una gestione semplificata dell'intero *iter* amministrativo. Inoltre, potrà così essere sviluppata anche la possibilità per i datori di lavoro di accedere direttamente alle suddette

certificazioni sanitarie telematiche, in modo da esonerare la lavoratrice dagli adempimenti attualmente previsti nei confronti dei datori di lavoro (*open data*).

Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata (art. 35)

Procedure semplificate per l'effettivo adempimento degli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria anche quando la permanenza del lavoratore in azienda non sia superiore alle cinquanta giornate di lavoro nel corso dell'anno solare, in maniera tale da tenere conto degli obblighi assolti da uno o più datori di lavoro nei confronti del medesimo lavoratore nel corso dell'anno solare.

Proroga di consiglio di indirizzo e vigilanza di INPS e INAIL (art. 36)

Gli organismi collegiali dell'Inps e Inail sono prorogati al 30 settembre 2013.

Zone a burocrazia zero (art. 37)

Si prevedono norme per **valorizzare le informazioni sulle semplificazioni introdotte grazie alla sperimentazione delle cosiddette zone a burocrazia zero**, informazioni che devono essere rese pubbliche attraverso i siti istituzionali delle amministrazioni coinvolte e che devono consentire di arrivare a **condividere un'unica piattaforma informatica** che semplifichi per le imprese l'individuazione delle specifiche procedure semplificate in base alla legge richiamata.

È prevista la predisposizione di un piano nazionale per le zone a 'burocrazia zero'.

Prevenzione incendi (art. 38)

Sono **semplificati gli adempimenti di prevenzione incendi**, con conseguente **riduzione degli oneri** amministrativi per le imprese; vengono resi sostenibili i **tempi di assolvimento** degli adempimenti stessi.

Beni culturali (art. 39)

Viene affidato al Ministero per i beni e le attività culturali la determinazione (al posto della sovrintendenza) del canone per la concessione in uso, a singoli richiedenti, di beni in consegna al medesimo Ministero.

Vengono modificate alcune norme del codice dei beni culturali e del paesaggio.

In materia di autorizzazione paesaggistica viene **estesa l'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica quinquennale per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi**, purché i lavori siano iniziati entro il quinquennio dal rilascio dell'autorizzazione medesima. Per quanto riguarda il procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nel caso specifico in cui sia stato positivamente verificato l'adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici sottoposti a tutela previste dai nuovi piani paesaggistici, rimane ferma la previsione in base alla quale il parere reso dal soprintendente all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione ha carattere obbligatorio e non vincolante.

Quanto, invece, al termine per l'espressione del parere, viene eliminata la previsione del silenzio-assenso e, correlativamente, si riporta il termine per l'espressione del parere a quarantacinque giorni decorsi i quali l'amministrazione provvede in ordine alla richiesta di autorizzazione.

Per quanto riguarda il **rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche** in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici

sottoposti a tutela stabilite dai nuovi piani paesaggistici, **la modifica apportata elimina il ricorso alla conferenza di servizi**, in precedenza chiamata a pronunciarsi entro il termine perentorio di quindici giorni, nel caso in cui il soprintendente non abbia reso il proprio parere vincolante entro il termine previsto, che rimane determinato in quarantacinque giorni. Di conseguenza, viene diminuito il termine (da sessanta a quarantacinque giorni) oltre il quale l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione prescindendo dal suddetto parere.

Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali (art. 40)

Si prevede la possibilità che il Ministro per i beni e le attività culturali versi all'entrata del bilancio dello Stato risorse disponibili nei conti di tesoreria delle Soprintendenze dotate di autonomia speciale, per la successiva riassegnazione, a fini di reintegro, allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Disposizioni in materia ambientale (art. 41)

Gestione delle acque sotterranee emunte: nei casi in cui le acque di falda contaminate determinino una situazione di rischio sanitario, oltre all'eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile ed economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla parte terza. **L'emungimento** (ossia l'estrazione delle acque) con conseguente scarico in un corpo idrico superficiale è **ammesso solo ove non sia possibile riutilizzare le acque in un ciclo industriale o per il riciclo delle stesse**. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso. **In tal modo si dettano le condizioni al ricorrere delle quali le acque emunte non possono ricadere nella categoria dei rifiuti liquidi**, consentendo quindi di utilizzare ai fini presi in considerazione dalla norma gli impianti di depurazione esistenti, i quali non devono pertanto essere autorizzati come impianti di gestione dei rifiuti, richiedenti spesso l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale, evitando quindi il conseguente aggravio di procedure, ritardi di tempi di intervento e maggiori oneri.

Semplificare dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo: si stabilisce che determinate procedure burocratiche si applichino esclusivamente per le grandi opere (soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale), esentando i piccoli cantieri.

Rifiuti: si interviene sulla **definizione di "suolo"** che attualmente si interpreta come riferita anche alle matrici materiali di riporto, intese come "i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno *in situ*, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei. La disposizione chiarisce la definizione delle matrici materiali di riporto, specificandone la composizione, e prevede inoltre che le stesse siano soggette a *test* di cessione affinché possano essere considerate come sottoprodotti o rimosse dal luogo di scavo.

Campeggi: viene chiarita meglio la portata di alcune norme applicate in relazione all'attività di collocazione di allestimenti mobili di pernottamento e relativi accessori, temporaneamente ancorati al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto per la sosta e

il soggiorno di turisti, in modo da risolvere alcune questioni interpretative sorte nell'applicazione concreta delle stesse, suscettibili di ostacolare l'attività delle strutture ricettive per turisti all'aperto. In particolare, si precisa che la realizzazione di tali **allestimenti mobili non necessita di permesso di costruire, laddove detta collocazione sia effettuata in conformità alle leggi regionali applicabili** e al progetto già autorizzato con il rilascio del permesso di costruire per le medesime strutture ricettive.

Rifiuti nel Lazio: vengono **accelerate talune procedure di competenza del Commissario per l'emergenza rifiuti nel Lazio**, e individuati meglio e circoscritti i poteri, al fine di renderne più efficienti gli interventi per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani. In particolare, si prevede che il Commissario possa prorogare e individuare le nuove aree destinate alle discariche.

Rifiuti in Campania: la norma si propone di fornire uno strumento che consenta **l'accelerazione delle procedure di competenza degli Enti locali in via ordinaria per la realizzazione e l'avvio della gestione degli impianti di rifiuti nella regione Campania**, già previsti e non ancora realizzati. Tale accelerazione è dettata anche dall'esigenza di evitare un'imminente e pressoché certa condanna dell'Italia nella procedura di infrazione n. 2007/2195, che si stima nell'ordine di 8 milioni di euro giornalieri, oltre alla perdita di un ingente finanziamento europeo stanziato per il problema dei rifiuti nella regione Campania. Ai fini anzidetti è previsto di ricorrere alla nomina di commissari da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che **effettuino gli interventi necessari in caso di inadempienza degli enti competenti in via ordinaria**.

Certificati medici (art. 42)

Sono **eliminate tutte le certificazioni mediche oggi necessarie per accedere a impieghi pubblici e privati**. Non vi saranno più per i cittadini adempimenti onerosi resi inutili dalle recenti novità legislative in materia di sorveglianza sanitaria sui luoghi del lavoro.

Trapianti di organi (art. 43)

Per rendere più efficiente l'operatività del sistema nazionale dei trapianti, si è introdotto **l'obbligo per i Comuni di comunicare tempestivamente con mezzo telematico al Sistema Informatico Trapianti gli atti di consenso o di diniego all'espianto manifestato dai donatori**. Per tale via sarà possibile accelerare significativamente le procedure finalizzate all'espianto e al trapianto degli organi.

Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la certificazione di qualità di materie prime utilizzate per la produzione di medicinali (art. 44)

Si riconosce ai dipendenti dell'area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, operanti presso strutture sanitarie pubbliche, **il servizio prestato presso strutture sanitarie pubbliche di un altro paese UE**.

Viene ulteriormente **prorogata**, fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2011/83/CE, la **disapplicazione** della norma che disciplina i requisiti che devono essere posseduti dalle materie prime farmacologicamente attive, utilizzate per la produzione dei medicinali (certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciato all'officina di produzione dalle Autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea), mantenendo, fino alla medesima data, la procedura semplificata per l'attestazione della conformità delle materie prime alle norme di buona fabbricazione.

Omologazione macchine agricole (art. 45)

Si permette di **estendere ad altri soggetti, diversi dal Dipartimento per i trasporti terrestri, la competenza all'omologazione delle macchine agricole** consentendo, da un lato il recupero dei diritti e delle imposte che verrebbero versati allo Stato italiano, dall'altro alle aziende italiane costruttrici di conseguire risparmi sulle spese tecniche delle omologazioni.

Expo Milano 2015 (art. 46)

Si prevede una **deroga straordinaria, fino al 31 dicembre 2015, ai limiti di spesa vigenti**, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza e missioni, effettuate dagli Enti locali coinvolti nell'organizzazione di EXPO Milano 2015 in relazione alle spese connesse all'organizzazione del grande evento.

Sport (art. 47)

Si tratta di un adeguamento per aggiornare il riferimento all'autorità competente ad adottare i criteri in base ai quali dovrà essere gestito **il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi**, istituito presso l'Istituto di credito sportivo (vigilato dall'Autorità di Governo con la delega allo sport). D'ora in poi l'autorità competente sarà, genericamente, "il Presidente del Consiglio dei Ministri o l'Autorità di Governo delegata per lo sport, ove nominata".

Modifiche al codice ordinamento militare (art. 48)

La Difesa potrà svolgere, per conto di Stati esteri, attività di supporto tecnico-amministrativo ovvero contrattuale per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale o per la vendita di materiale "in uso" alle Forze armate. I proventi saranno riassegnati ai fondi per la riallocazione delle funzioni derivanti dalle dismissioni nonché per le più generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri. Il tutto, comunque, entro il perimetro di accordi di collaborazione già sottoscritti e coerenti con la politica estera. (Attualmente sono in vigore accordi di cooperazione nel campo della difesa con i seguenti Paesi: Albania, Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Brasile, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cile, Corea del Sud, Croazia, Emirati Arabi, Estonia, Filippine, Finlandia, Georgia, Gibuti, Giordania, Grecia, India, Lettonia, Libano, Lituania, Repubblica Macedone, Malaysia, Malta, Moldova, Oman, Perù, Serbia, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Tunisia, Ucraina, Federazione Russa, Stati Uniti d'America, Bielorussia, Uzbekistan).

Spending review: proroga e differimento termine (art. 49)

Il termine per la messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche (società che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato di prestazioni di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato) **è prorogato rispettivamente al 31 dicembre 2013 e a decorrere dal 1 luglio 2014.**

Viene differito al 31 dicembre 2013 il termine per la soppressione di enti, agenzie e organismi da parte di regioni, province e comuni.

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Appalti (art. 50)

La norma interviene sul disposto riguardante la **responsabilità solidale** posta “a tutela” dei mancati versamenti fiscali nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto. Con le modifiche, **viene meno la solidarietà solo per l’iva**, lasciando immutati i vincoli per l’applicazione delle ritenute sul lavoro dipendente. In sostanza, resta in piedi la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore con riferimento al versamento delle ritenute di lavoro dipendente.

Abrogazione modello 770 (art. 51)

Non ci sarà più l’obbligo di comunicare, in via telematica, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli.

Riscossione fiscale (art. 52)

Dilazione pagamenti: secondo le norme in vigore, la società di riscossione **Equitalia** può concedere al debitore una dilazione dei pagamenti per l'estinzione del debito fino a 72 rate mensili e, in caso di peggioramento delle condizioni economiche del debitore, una dilazione per ulteriori 72 rate. Tale accordo di rateizzazione decade se il debitore non effettua il pagamento di due rate consecutive. La norma prevede invece che sia la prima sia la seconda dilazione di pagamento possono essere aumentate, fino a un massimo di 120 rate mensili. L'estensione è concessa a condizione che sia accertata una grave situazione di difficoltà del contribuente non dovuta a sue responsabilità e legata alla crisi economica tale da rendere impossibile il rispetto del piano ordinario. Inoltre, il numero di rate non pagate che determinano la decadenza dell'accordo di rateizzazione è aumentato a 8 rate anche, non consecutive.

Viene sottratta al fisco l'unica casa di abitazione. Infatti, è prevista la non pignorabilità dell'unico immobile adibito ad uso abitativo nel quale risiede il debitore, escludendo la possibilità che l'agente possa avviare l'espropriazione forzata immobiliare. Sono escluse da questa previsione le case di lusso.

Pignorabilità dei beni strumentali: si prevede di **estendere** le **limitazioni** stabilite dal codice di procedura civile alla pignorabilità dei beni strumentali utilizzati da imprenditori ditte individuali, a **imprese che abbiano forma giuridica di società** e nei casi di prevalenza del capitale sul lavoro. Si propone, peraltro, una ulteriore soluzione di contemperamento tra le necessità dell'impresa e quelle di recupero degli importi a ruolo. Si prevede, cioè, che il termine di efficacia del pignoramento dei beni strumentali vada oltre i termini ordinari, che il debitore ne sia obbligatoriamente nominato custode e che il primo incanto sia fissato dopo trecento giorni dal pignoramento (nei successivi sessanta giorni). In tal modo, il **debitore potrebbe continuare a mantenere attiva la produzione** per un ulteriore congruo periodo di tempo, salvaguardando l'occupazione e cercando risorse per assolvere il debito iscritto a ruolo.

Remunerazione Equitalia: viene anticipato a settembre 2013 il termine oggi fissato al 31 dicembre 2013 entro cui adottare il Decreto ministeriale che ridefinirà il quantum dovuto a Equitalia con il superamento del sistema dell'aggio.

Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate (art. 53)

La **proroga** della **concessione ad Equitalia e agli altri concessionari** del servizio di riscossione per conto degli Enti locali, già prevista dal dl 35/2013 soltanto per la riscossione dei tributi, si estende ai **crediti non tributari** (ad esempio, sanzioni amministrative quali le multe).

Questionari fabbisogni standard (art. 54)

I questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province sono resi disponibili sul sito *internet* della Soluzioni per il Sistema Economico – SOSE S.p.a.; con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni per la restituzione degli stessi in via telematica da parte dei Comuni e delle Province.

Rimborsi IVA alle agenzie di viaggio (art. 55)

Con norma interpretativa viene chiarito che anche alle agenzie di viaggio stabilite fuori dall'Unione Europea non spetta il rimborso dell'IVA assolta sugli acquisti a diretto vantaggio del cliente.

Proroga Tobin tax (art. 56)

Prorogato di tre mesi il prelievo sulle transazioni finanziarie. Nuovi termini di versamento: 1) 1° settembre 2013 per la Tobin tax; 2) 16 ottobre 2013 per la Tobin tax sulle negoziazioni ad alta frequenza.

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA

Interventi per la ricerca (art. 57)

Il Ministero favorirà **interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale**, mediante la concessione di contributi alla spesa nel limite del 50 per cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili sul Fondo per la ricerca applicata (FAR). Si tratta di utilizzare il fondo rotativo, che si alimenta con i rientri del credito agevolato, che contiene anche risorse da destinare a contributi a fondo perduto. Gli interventi da finanziare riguardano principalmente:

1. il rafforzamento della ricerca fondamentale condotta nelle università e negli enti pubblici di ricerca;
2. la creazione e allo sviluppo di *start-up* innovative e *spin-off* universitari;
3. la valorizzazione dei progetti di *social innovation* per giovani al di sotto dei 30 anni;
4. il sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e *crowdfunding*;
5. il potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e imprese, mediante forme di sostegno che favoriscano la partecipazione del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato e assegni di ricerca *post-doc*;

6. il potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla partecipazione alle grandi reti infrastrutturali europee nell'ottica di *Horizon 2020*;
7. il sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole e medie imprese, e in particolare delle società nelle quali la maggioranza delle quote o delle azioni del capitale sia posseduta da giovani al di sotto dei 35 anni;
8. la valorizzazione di grandi progetti/programmi a medio-lungo termine condotti in partenariato tra imprese e mondo pubblico della ricerca, con l'obiettivo di affrontare le grandi sfide sociali contemporanee;
9. il supporto e alla incentivazione dei ricercatori che risultino vincitori di *grant* europei o di progetti a carico dei fondi PRIN o FIRB;
10. il sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese che partecipano a bandi europei di ricerca.

Sblocco turn over (art. 58)

Si ampliano le facoltà di assumere delle università e degli enti di ricerca per l'anno 2014, elevando dal 20 per cento al 50 per cento il limite di spesa consentito rispetto alle cessazioni dell'anno precedente (turn over). Le singole università potranno quindi assumere nel rispetto delle specifiche disposizioni sui limiti di spesa per il personale e per l'indebitamento senza superare, a livello di sistema, il 50 per cento della spesa rispetto alle cessazioni. Con questo provvedimento si liberano posti per 1.500 ordinari e 1.500 nuovi ricercatori. A tal fine, si incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di 21,4 milioni di euro nel 2014 e di 42,7 milioni di euro dal 2015 e il Fondo per il finanziamento degli enti di ricerca vigilati dal MIUR (FOE) di 3,6 milioni di euro nel 2014 e di 7,1 milioni di euro dal 2015.

Per coprire la spesa sono utilizzate le risorse derivanti da una complessiva razionalizzazione della spesa necessaria per i servizi esternalizzati nelle istituzioni scolastiche. L'importo a base di gara previsto per la convenzione per i servizi esternalizzati è quindi pari alla spesa che si sarebbe sostenuta per assumere tutti i collaboratori scolastici quanti sono i posti accantonati in organico. Ciò senza ridurre i servizi per le scuole, ma operando un efficientamento degli stessi.

Un ulteriore intervento concerne la procedura per la **chiamata diretta**, da parte delle università, di studiosi che siano risultati **vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione** individuati con DM MIUR 1 luglio 2011 (art. 1, co. 9, L. 230/2005), ove la chiamata sia effettuata entro tre anni dalla vincita del programma. Per tali chiamate si esclude la necessità del parere – espresso da una apposita commissione nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN) – propedeutico, per le altre ipotesi di chiamata diretta, alla concessione o al rifiuto del nulla osta da parte del Ministro.

Borse di mobilità per studenti capaci e meritevoli (art. 59)

Cinque milioni per il 2013 e per il 2014, sette milioni per il 2015 da iscrivere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università per l'erogazione di "borse per la mobilità" a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti (95/100 al diploma) e in base all'ISEE, intendano iscriversi per l'anno accademico 2013-2014 a corsi di laurea in regioni diverse da quella di residenza (la distanza tra la residenza e la sede dell'università vale come criterio di graduatoria). Le risorse saranno suddivise tra le regioni con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano. Le borse saranno attribuite sulla base di una graduatoria adottata da ciascuna Regione per le università site nel proprio territorio.

Sistema di finanziamento delle università e procedure valutazione del sistema universitario (art. 60)

Al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle università, a decorrere dal 2014, nel Fondo di finanziamento ordinario delle università statali (cap. 1694) e nel contributo alle università non statali legalmente riconosciute (cap. 1692) confluiscono le risorse attualmente destinate alla programmazione dello sviluppo del sistema universitario (cap. 1690), alle borse di studio post laurea (cap. 1686), nonché al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (cap. 1713) Si decide inoltre di sottoporre all'Agenda nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) la valutazione dei servizi delle università e degli enti di ricerca per semplificare il sistema di valutazione attualmente in vigore.

Copertura finanziaria (art. 61)

Tra le norme di copertura finanziaria si evidenziano:

- le entrate derivanti dalle misure sul settore dell'energia elettrica;
- la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che reca misure di sostegno all'emittenza televisiva locale;
- la riduzione dell'autorizzazione di spesa (10 milioni per il 2013) della quota dell'8 per mille destinata allo Stato per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica;
- l'aumento accisa sulla benzina e gasolio (a copertura di 75 milioni per 2014). L'aumento è escluso per trasporto merci con veicoli di massa.

LE MISURE PER LA GIUSTIZIA

GIUDICI AUSILIARI

Snellimento dei procedimenti civili, compresi quelli di lavoro e previdenza (art. 62, 63, 64,65, 66, 67,68, 69, 70, 71, 72)

È introdotta la figura del giudice ausiliario, quale misura organizzativa straordinaria per la riduzione del contenzioso civile pendente dinanzi alle corti d'appello ad esclusione di quelli che la corte d'appello tratta in unico grado (equa riparazione per eccessiva durata del processo, controversie elettorali, esecutorietà dei lodi arbitrali, opposizione alla stima eccetera). L'obiettivo è lo snellimento di almeno 36mila procedimenti l'anno.

Ne saranno nominati in un numero **massimo di 400** tra i soggetti aventi i seguenti requisiti:

1. magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati di Stato, a riposo (massimo 75 anni di età e in numero massimo complessivo di 40 unità/400);

2. professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo (massimo 75 anni di età);
3. ricercatori universitari in materie giuridiche;
4. avvocati, anche se a riposo (iscrizione all'albo da non meno di 5 anni e non più di 60 anni di età) ;
5. notai, anche se a riposo (iscrizione all'albo da non meno di 5 anni e non più di 60 anni di età).

Esclusioni. Non possono essere nominati giudici ausiliari: i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali; i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali; gli ecclesiastici e i ministri di culto; coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

Fermo il numero massimo delle nomine – la pianta organica, ad esaurimento, dei giudici ausiliari con l'indicazione consequenziale dei posti assegnati a ciascuna corte d'appello sarà determinata con decreto del Ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

Allo stesso decreto è rimessa l'individuazione delle modalità e dei termini di presentazione della domanda, nonché i criteri di priorità nella nomina e, quindi, i titoli e i criteri per la loro valutazione. In ragione della peculiare professionalità si è optato per indicare il riconoscimento di preferenza agli avvocati iscritti all'albo. A parità di titoli, prevale chi vanta la maggiore anzianità di servizio o di esercizio della professione. Per quanto riguarda la nomina di magistrati a riposo, è stabilito che questi possano ricoprire un numero massimo di quaranta posti (sul totale di quattrocento) e che in ciascuna corte d'appello sia loro riservata una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti previsti nella pianta organica.

Al consiglio giudiziario è rimesso di indicare una rosa di nomi pari al doppio dei posti previsti in pianta organica in vista della nomina e, allo stesso organo, è dato il compito di redigere la graduatoria, sulla base dei criteri stabiliti col predetto decreto ministeriale.

Durata dell'ufficio: cinque anni prorogabili per non più di cinque. Il giudice cessa dall'incarico comunque al compimento del 78° anno di età e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma.

Collegi, provvedimenti. Monitoraggio: del collegio giudicante non può far parte più di un giudice ausiliario. Il giudice ausiliario ha l'obbligo di definire almeno novanta procedimenti per anno e a tale fine il ministero della Giustizia provvede semestralmente al monitoraggio dell'attività svolta.

Incompatibilità ed ineleggibilità: si prevede che al giudice ausiliario si applichi la disciplina delle incompatibilità e ineleggibilità prevista per i magistrati ordinari. Sono quindi disciplinate, a garanzia della terzietà del giudice, specifiche ipotesi di incompatibilità per l'esercizio delle funzioni di giudice ausiliario selezionato tra gli avvocati.

Astensione e ricusazione: è applicato ai giudici ausiliari il regime di astensione e ricusazione previsto dal codice di rito civile, aggiungendo alle ipotesi previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile il caso in cui il giudice ausiliario sia stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa attualmente parte il difensore di una delle parti, nonché quando abbia in precedenza assistito, nella qualità di avvocato, una delle parti in causa o uno dei difensori ovvero abbia svolto attività professionale, nella qualità di notaio, per una delle parti in causa o uno dei difensori.

Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca: sono regolate le ipotesi di cessazione dall'ufficio per i casi di decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca. La revoca del giudice ausiliario è motivatamente proposta dal presidente della Corte d'appello al consiglio giudiziario che, sentito l'interessato, formula un parere che trasmette al Consiglio superiore della magistratura che delibera la revoca. Il Ministro della Giustizia adotta i provvedimenti di cessazione.

Stato giuridico e indennità: i giudici ausiliari acquisiscono lo status giuridico di magistrati onorari; ogni provvedimento che definisce il giudizio viene **remunerato con 200 euro**, entro un limite **massimo di 20mila euro annui di indennità complessiva e sulla stessa non sono dovuti i contributi previdenziali**. L'indennità è **cumulabile** con la percezione di trattamenti pensionistici o di quiescenza eventualmente spettanti al magistrato onorario.

TIROCINIO FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

Formazione presso gli uffici giudiziari (art. 73)

I neolaureati in giurisprudenza potranno proporsi direttamente ai capi degli uffici giudiziari dove intendono svolgere la pratica che, per molti aspetti, è sostitutiva di quella professionale (valutata come un anno di pratica per le professioni di notaio e avvocato) e anche di quella per i concorsi (accesso immediato al concorso in magistratura).

Limiti anagrafici e di merito: il candidato non deve aver compiuto i 28 anni, deve avere ottenuto il punteggio minimo di 27/30 negli esami di diritto costituzionale, privato, procedura civile, commerciale, penale, procedura penale, lavoro, diritto amministrativo e inoltre deve avere conseguito la laurea con un voto pari almeno 102/110.

Domanda: si presenta al capo dell'ufficio giudiziario prescelto, allegando la documentazione con tutti i requisiti richiesti. Il candidato può indicare le materie in cui cimentarsi e pure il magistrato gradito. Tali opzioni non sono però vincolanti per la destinazione, visto che il presidente decide in base alle esigenze di ufficio e sulla scorta della disponibilità comunicata dai giudici ad accettare il praticante.

Dove si svolgerà il lavoro: nei Tribunali e nelle Corti di Appello, ma nel penale solo accanto al giudice del dibattimento (quindi non nelle Procure della repubblica) e anche nei Tar, al Consiglio di Stato e negli organi di giustizia amministrativa della Sicilia e del Trentino-Alto Adige.

Regole: lo stage non è pagato e non dà luogo a un rapporto di lavoro subordinato né ad alcun obbligo previdenziale e contributivo. Lo stagista non può esercitare la professione forense nell'ufficio dove è impegnato, né in futuro potrà patrocinare procedimenti svolti davanti al suo magistrato formatore. Lo stage resta compatibile con lo svolgimento di altre attività, purché con modalità compatibili con il pieno conseguimento di un'adeguata formazione. È altresì espressamente previsto che a carico dell'avvocato presso il quale svolge il tirocinio professionale non sorga alcuna limitazione di patrocinare innanzi al magistrato formatore (in questo caso però lo stagista non potrà avere accesso ai fascicoli riguardanti i clienti o procedimenti).

Il magistrato formatore: l'attività di formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità, nonché ai fini di avanzamento di carriera. Non potrà avere più di due giovani neolaureati al proprio servizio, con la possibilità di inserirne un terzo nei sei mesi precedenti la fine praticantato, per garantire la continuità del servizio ausiliario nell'ufficio.

Durata: la durata complessiva della formazione teorico-pratica è di **18 mesi** e non è rinnovabile. L'aver svolto una formazione presso un ufficio giudiziario dà punteggio in più in caso di parità di punteggio con altri candidati nei settori giustizia.

MAGISTRATI ASSISTENTI DI STUDIO DELLA CASSAZIONE

Magistrati assistenti di studio della Corte di Cassazione (art. 74)

Viene istituita la figura di **assistente di studio presso la Corte di cassazione: 30 magistrati ordinari già in ruolo potranno essere assegnati dal CSM alle sezioni civili della Corte di Cassazione, per la celere definizione dei procedimenti pendenti, contrastando l'attuale tendenza ad un aumento delle pendenze** (nel 2012 sono risultati quasi 100.000 processi pendenti).

La pianta organica è quindi ad esaurimento fino alla cessazione dal servizio o al trasferimento dei magistrati assistenti di studio. A questi ultimi non spettano compensi aggiuntivi al trattamento economico regolato secondo l'ordinaria disciplina (in godimento e pertanto secondo le comuni progressioni).

In ogni caso, i magistrati assistenti di studio non possano far parte del collegio giudicante.

È previsto che annualmente il Ministro della Giustizia proceda, con proprio decreto, alla ricognizione della consistenza effettiva della pianta organica della Corte di cassazione. Al pari di quanto previsto per i magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo è previsto che lo svolgimento delle funzioni di magistrato assistente di studio costituisca titolo preferenziale per l'attribuzione di funzioni giudicanti di legittimità. Per garantire la celere copertura dell'organico è fissato un termine di conclusione della procedura di selezione dei magistrati assistenti di studio.

MISURE PROCESSUALI

Intervento del PM nei giudizi civili dinanzi la Cassazione (art. 75)

Viene **eliminato l'attuale obbligo generalizzato di intervento**, conservandolo solo per le udienze pubbliche trattate dalle sezioni semplici e per tutte le udienze (anche quelle camerale) delle Sezioni unite. Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati innanzi alla Corte di cassazione a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Eredità: divisione e domanda congiunta demandata al notaio (art. 76)

È stata introdotta la possibilità – nell'ambito dei processi di divisione di beni in comproprietà, notoriamente lunghi – di **attribuire la delega a un notaio nominato dal giudice delle operazioni di divisione, quando ci sia accordo tra i comproprietari sulla necessità di divisione del bene.**

Si prevede quindi che, in caso di accordo dei comproprietari sul diritto alla divisione ereditaria o allo scioglimento della comunione, essi possono chiedere al tribunale competente la nomina di un notaio. Si tratta quindi di un procedimento fondato sull'esistenza di una iniziale volontà convergente. In caso di creditori che hanno notificato o trascritto l'opposizione, ai sensi degli articoli 1113 e 2646 comma secondo del Codice civile, il ricorso congiunto deve essere sottoscritto anche da costoro.

È stata prevista la trascrivibilità del ricorso congiunto, come già previsto dall'articolo 2646 del Codice civile per la domanda giudiziale di divisione.

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (ART. 77)

Si prevede che il giudice civile, alla prima udienza o in seguito, sino al termine dell'istruzione, formuli alle parti una **proposta transattiva o conciliativa**. È previsto altresì che il rifiuto della proposta senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai fini del giudizio (e quindi anche della statuizione sulle spese processuali).

Misure per la tutela del credito (art. 78)

Sono introdotte misure dirette ad **accelerare i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo**, e quindi ad agevolare il recupero del credito. Queste modifiche si applicheranno ai giudizi instaurati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e, quindi, alle opposizioni che riguardino i decreti ingiuntivi notificati dopo la data suddetta.

Semplificazione della motivazione della sentenza civile (art. 79)

Il contenuto **della motivazione della sentenza civile deve essere semplificato** e a tal fine è possibile fare riferimento esclusivo a precedenti giurisprudenziali conformi o rinviare a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.

Foro delle società con sede all'estero (art. 80)

Vengono concentrate presso le sedi di tre grandi uffici giudiziari (Milano, Roma, Napoli) le cause delle società con sede all'estero.

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (ART. 81)

Viene modificato l'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario prescrivendo l'intervento e le conclusioni del Procuratore generale in tutte le udienze (pubbliche e camerali) dinanzi alle Sezioni unite civili e solo nelle udienze pubbliche celebrate davanti alle sezioni semplici.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO

Fallimenti: concordato preventivo (art. 82)

Si cambia la legge fallimentare e viene reso **più rigido lo strumento del concordato preventivo** per combattere gli abusi.

Il debitore viene ora obbligato ad allegare alla domanda di pre concordato informazioni dettagliate relative ai creditori con i rispettivi crediti, oltre agli ultimi tre bilanci. Viene resa inoltre obbligatoria l'informativa periodica (ovvero mensile) finanziaria, precedentemente a discrezione del tribunale. Questa dovrà essere inserita nel Registro imprese entro le 24 ore successive al deposito.

Il debitore dovrà inoltre comunicare al tribunale le iniziative e le attività intraprese per definire la proposta e il piano da sottoporre ai creditori, con la facoltà da parte del tribunale

di ridurre i tempi nel caso in cui il debitore cerchi di prendere tempo e non pagare i creditori.

Commissario giudiziale: la pubblicazione della situazione finanziaria costituisce un'importante tutela per i creditori i quali potranno valutare se presentare istanza di fallimento o meno. In più, per rendere tale informazioni ancora più difficile da alterare, il tribunale potrà nominare un commissario giudiziale che avrà il compito di sorvegliare l'operato del debitore ed esaminare le scritture contabili.

ALTRE MISURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA

Modifica alla disciplina dell'esame di Stato per la professione di avvocato (art. 83)

Nella composizione della commissione per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per quanto riguarda la componente magistrati, si prevede la possibilità che il Ministero ricorra anche a magistrati in servizio, seppure in via del tutto residuale rispetto all'ipotesi principale ed originaria e cioè che le commissioni siano composte da magistrati in pensione.

MISURE IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE (ART. 84)

Ritorna l'istituto della mediazione obbligatoria quale requisito di procedibilità per quanto riguarda le cause in materia di:

1. condominio
2. diritti reali
3. divisione
4. successione ereditaria
5. patti di famiglia
6. locazione
7. comodato
8. affitto di aziende
9. risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità
10. contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Rispetto al passato sono state escluse le cause relative al risarcimento dei danni da circolazione stradale, così come è stata esclusa la pregiudizialità anche nell'ambito dei procedimenti sommari di accertamento tecnico preventivo. Allo stesso modo restano esclusi: 1) i procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; 2) i procedimenti di convalida di licenza o sfratto; 3) i procedimenti possessori; 4) i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; 5) i procedimenti in camera di consiglio 6) l'azione civile esercitata nel processo penale.

Mediatori: è stata riconosciuta la qualifica a tutti gli avvocati regolarmente iscritti all'albo, esonerandoli quindi dal dovere acquisire il titolo con i corsi di formazione. Il ruolo

dell'avvocato viene inoltre valorizzato attraverso la necessità della sottoscrizione dei verbali delle procedure anche da parte degli avvocati difensori e non più solo dal soggetto incaricato della mediazione.

Durata massima della procedura di mediazione: 3 mesi

Copertura finanziaria (art. 85)

- oneri di 4.850.000 per il 2013 e 8 milioni per il 2014 a valere sui contributi per le spese di giustizia (L. 183/2011 art. 28.2);
- in caso di scostamenti dalla previsione di spese si provvede mediante riduzioni delle spese rimodulabili del programma giustizia civile e penale della Missione Giustizia dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Entrata in vigore (art. 86)

Il decreto legge è entrato in vigore il 22 giugno 2013, giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

INDICE DEI CONTENUTI

<i>Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.</i>	<u>(art. 1)</u>
<i>Finanziamento acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di PMI</i>	<u>(art. 2)</u>
<i>Rifinanziamento dei contratti di sviluppo</i>	<u>(art. 3)</u>
<i>Concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti</i>	<u>(art. 4)</u>
<i>Riduzione dei costi in bolletta</i>	<u>(art. 5)</u>
<i>Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra</i>	<u>(art. 6)</u>
<i>Imprese miste per lo sviluppo</i>	<u>(art. 7)</u>
<i>Partenariati</i>	<u>(art. 8)</u>
<i>Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi europei</i>	<u>(art. 9)</u>
<i>Liberalizzazione dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica</i>	<u>(art. 10)</u>
<i>Proroga del credito di imposta settore cinematografico</i>	<u>(art. 11)</u>
<i>Ricapitalizzazione delle Società di Gestione del Risparmio</i>	<u>(art. 12)</u>
<i>Governance dell'Agenda digitale italiana</i>	<u>(art. 13)</u>
<i>Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale</i>	<u>(art. 14)</u>
<i>Disposizioni in materia di sistema pubblico di connettività</i>	<u>(art. 15)</u>
<i>Razionalizzazione dei CED- centri elaborazione dati</i>	<u>(art. 16)</u>
<i>Fascicolo sanitario elettronico</i>	<u>(art. 17)</u>
<i>Sblocca cantieri, manutenzione reti e fondo piccoli comuni</i>	<u>(art. 18)</u>
<i>Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazioni</i>	<u>(art. 19)</u>
<i>Riprogrammazione interventi Piano nazionale della sicurezza stradale</i>	<u>(art. 20)</u>
<i>Differimento operatività garanzia globale di esecuzione</i>	<u>(art. 21)</u>
<i>Produttività dei porti</i>	<u>(art. 22)</u>

<i>Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico</i>	(art. 23)
<i>Accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria</i>	(art. 24 commi 1 e 2)
<i>Cabotaggi per i servizi internazionali a media-lunga percorrenza</i>	(art. 24 comma 3)
<i>Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti</i>	(art. 25)
<i>Proroghe in materia di contratti pubblici</i>	(art. 26)
<i>Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali</i>	(art. 27)
<i>Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento</i>	(art. 28)
<i>Data unica di efficacia degli obblighi</i>	(art. 29)
<i>Semplificazioni in materia edilizia</i>	(art. 30)
<i>Semplificazioni in materia di Durc</i>	(art. 31)
<i>Semplificazioni di adempimenti formali in materia di lavoro</i>	(art. 32)
<i>Semplificazione delle procedure per l'acquisto della cittadinanza italiana</i>	(art. 33)
<i>Trasmissione online del certificato medico di gravidanza</i>	(art. 34)
<i>Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata</i>	(art. 35)
<i>Proroga di consiglio di indirizzo e vigilanza di INPS e INAIL</i>	(art. 36)
<i>Zone a burocrazia zero</i>	(art. 37)
<i>Prevenzione incendi</i>	(art. 38)
<i>Beni culturali</i>	(art. 39)
<i>Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali</i>	(art. 40)
<i>Disposizioni in materia ambientale</i>	(art. 41)
<i>Certificati medici</i>	(art. 42)
<i>Trapianti di organi</i>	(art. 43)
<i>Riconoscimento del servizio prestato presso le PA di altri Stati membri dell' UE e semplificazioni per la certificazione di qualità di materie prime utilizzate per la produzione di medicinali</i>	(art. 44)
<i>Omologazione macchine agricole</i>	(art. 45)
<i>Expo Milano 2015</i>	(art. 46)
<i>Sport</i>	(art. 47)
<i>Modifiche al codice ordinamento militare</i>	(art. 48)
<i>Spending review: proroga e differimento termini</i>	(art. 49)
<i>Appalti</i>	(art. 50)
<i>Abrogazione modello 770</i>	(art. 51)
<i>Riscossione fiscale</i>	(art. 52)
<i>Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate</i>	(art. 53)
<i>Questionari fabbisogni standard</i>	(art. 54)
<i>Rimborsi IVA alle agenzie di viaggio</i>	(art. 55)
<i>Tobin tax</i>	(art. 56)
<i>Interventi per la ricerca</i>	(art. 57)
<i>Sblocco turn over università</i>	(art. 58)
<i>Borse di mobilità per studenti capaci e meritevoli</i>	(art. 59)

Sistema di finanziamento università e procedure valutazione del sistema universitario
[\(art. 60\)](#)

Copertura finanziaria [\(art. 61\)](#)

Snellimento dei procedimenti civili, compresi quelli di lavoro e previdenza [\(art. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72\)](#)

Formazione presso gli uffici giudiziari [\(art. 73\)](#)

Magistrati assistenti di studio della Corte di Cassazione [\(art. 74\)](#)

Intervento del PM nei giudizi civili dinanzi la Cassazione [\(art. 75\)](#)

Eredità: divisione e domanda congiunta demandata al notaio [\(art. 76\)](#)

Conciliazione giudiziale [\(art. 77\)](#)

Misure per la tutela del credito [\(art. 78\)](#)

Semplificazione della motivazione della sentenza civile [\(art. 79\)](#)

Foro delle società con sede all'estero [\(art. 80\)](#)

Modifiche all'ordinamento giudiziario [\(art. 81\)](#)

Fallimenti: concordato preventivo [\(art. 82\)](#)

Modifica alla disciplina dell'esame di Stato per la professione di avvocato [\(art. 83\)](#)

Misure in materia di mediazione civile e commerciale [\(art. 84\)](#)

Copertura finanziaria [\(art. 85\)](#)

Entrata in vigore [\(art. 86\)](#)

Post scriptum

PRIMA LETTURA CAMERA

AC 1248

[Iter](#)

PRIMA LETTURA SENATO

A S. 974

[Iter](#)

SECONDA LETTURA CAMERA

AC 1248-B

[Iter](#)

[Legge n. 98 del 9 agosto 2013](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013

Dossier 12 *bis* Le principali modifiche al decreto "Del fare" - Prima lettura Camera dei deputati

Dossier 12 *ter* L'ABC del "Decreto del fare"

Post scriptum

PRIMA LETTURA CAMERA

AC 1248

[Iter](#)

PRIMA LETTURA SENATO

A S. 974

[Iter](#)

SECONDA LETTURA CAMERA

AC 1248-B

[Iter](#)

[Legge n. 98 del 9 agosto 2013](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013

Dossier 12 *bis* Le principali modifiche al decreto "Del fare" - Prima lettura Camera dei deputati

Dossier 12 *ter* L'ABC del "Decreto del fare"